



QUESTURA DI VENEZIA
Divisione Polizia Anticrimine

Cat. B1/CVU SQ/2013

Venezia, 22 agosto 2013

OGGETTO: Istanza di Assegnazione temporanea ai sensi dell' art. 7 D.P.R. 254/99 -
Disposizioni per la rapida trattazione.

SIGG. DIRIGENTI DIVISIONI E UFFICI QUESTURA	LORO SEDI
SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI P. S. SEZ.LI E DISTACCATI	LORO SEDI
SIGG. FUNZIONARI PREPOSTI SEZIONI	LORO SEDI
RESPONSABILE SEZIONE DI P.G. c/o TRIBUNALE ORDINARIO	VENEZIA
RESPOSANBILE SEZIONE DI P.G. c/o TRIBUNALE MINORI	MESTRE

e, per conoscenza:

SIG. VICARIO DEL QUESTORE	S E D E
SEGRETERIE PROVINCIALI OO.SS. POLIZIA DI STATO SIULP, SAP, SIAP/ANFP, SILP per la CGIL Federazione UIL POLIZIA - ANIP - ITALIA SICURA (Rdp - Pnfi) UGL - Polizia di Stato - Federazione COISP, CONSAP - ADP	LORO SEDI

Con circolare n. 101.1/2012 in data 3 luglio 2012, sono state disciplinate le modalità di trattazione delle istanze di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 254/99.

Com'è noto, tale norma consente al personale di ottenere, anche in soprannumero all'organico, l'assegnazione temporanea ad altra sede, in presenza di gravissimi motivi di carattere familiare e personale, adeguatamente motivati.

In relazione alla rilevanza delle situazioni soggettive che vengono tutelate con il ricorso a tale istituto, è indispensabile che le pratiche di assegnazione temporanea vengano trattate con la massima celerità, come disposto con la circolare cui si fa seguito.

Si ribadisce, pertanto, che le istanze ex art.7, non appena vengono ricevute dagli uffici dove il dipendente presta servizio, devono essere immediatamente trasmesse all'Ufficio Personale, che ne deve curare l'istruttoria.

I Dirigenti degli Uffici o, in loro assenza, i sostituti, dovranno inoltrare l'istanza nella stessa giornata in cui viene ricevuta o, al massimo, il giorno successivo, corredata del parere in ordine alla valutazione delle oggettive esigenze di servizio del settore dove risulta assegnato il richiedente, stante la formulazione della norma che impone di valutare tali esigenze.

Con la lettera di trasmissione dell'istanza, dovrà, inoltre, essere fornito ogni utile elemento che consente di definire la richiesta, in linea con l'eccezionalità dell'istituto dell'assegnazione temporanea.

La trasmissione va fatta con posta certificata.

L'Ufficio Personale instruirà la pratica nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione, trasmettendola, sempre con posta certificata, al Dipartimento della P.S., a firma dello scrivente o del sig. Vicario.

Per una puntuale trattazione delle pratiche di assegnazione temporanea è, altresì, opportuno che il personale venga reso edotto che le istanze devono essere adeguatamente documentate e che i gravissimi motivi di carattere familiare o personale devono essere correlati a situazioni oggettivamente desumibili dalla documentazione prodotta.

Richiamo la personale attenzione dei Sigg. Dirigenti degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle presenti direttive, atteso che il ritardo nella trattazione potrebbe comprimere diritti soggettivi, mentre un'istruttoria carente potrebbe favorire chi non ha titolo, a discapito di coloro che versano nelle condizioni previste dalla norma.

IL QUESTORE
(V. Roca)

